

COMUNE DI VIGEVANO



REGOLAMENTO CIMITERIALE E DI POLIZIA MORTUARIA

REVISIONE	0	1	2
APPROVAZIONE	Deliberazione Consiglio Comunale n.		
DATA			

Sommario

Sommario.....	2
TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	6
Capo I – Disposizioni generali e competenze.....	6
Articolo 1 (Oggetto del regolamento)	6
Articolo 2 (Competenze e Responsabilità).....	6
Articolo 3 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria).....	7
Articolo 4 (Atti a disposizione del pubblico)	7
Articolo 5 (Servizi gratuiti ed a pagamento).....	8
Articolo 6 (Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze).....	8
TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA	9
Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti.....	9
Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso).....	9
Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme).....	9
Capo II – Autorizzazioni	9
Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)	9
Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)	10
Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)	10
TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA	11
Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione	11
Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)	11
Articolo 13 (Depositi di osservazione ed obitori)	11
TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIAZO	11
Capo I – Feretri	11
Articolo 14 (Deposizione nel feretro)	11
Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)	11
Articolo 16 (Funerali gratuiti per stato di indigenza)	12
Capo II – Attività funebre	12
Articolo 17 (Attività funebre)	12
Articolo 18 (Tutela del dolente e della concorrenza)	14
Articolo 19 (Provvedimenti sospensivi dell’attività funebre)	15
Capo III – Trasporto funebre	15
Articolo 20 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)	15
Articolo 21 (Modalità del trasporto e percorso)	16
Articolo 22 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)	16

Capo IV– (Trattamenti sul cadavere).....	17
Articolo 23 (Imbalsamazione e tanatoprassi).....	17
Articolo 24 (Riscontro diagnostico ed autopsia)	17
Articolo 25 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)	17
TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI	18
Capo I – Cimiteri	18
Articolo 26 (Elenco Cimiteri)	18
Articolo 27 (Vigilanza – Cappelle private fuori dai cimiteri)	18
Articolo 28 (Reparti speciali nel cimitero)	19
Articolo 29 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)	19
Articolo 30 (Ditte Accreditate Servizi Cimiteriali)	20
Capo II – Inumazione e tumulazione	20
Articolo 31 (Inumazione)	20
Articolo 32 (Tumulazione)	20
Articolo 33 (Cippo, lapide, copri tomba).....	21
Capo III – Esumazioni ed estumulazioni	21
Articolo 34 (Esumazioni ordinarie)	21
Articolo 35 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni).....	22
Articolo 36 (Esumazioni straordinarie).....	22
Articolo 37 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)	23
Articolo 38 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)	23
Articolo 39 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture).....	24
Capo IV – Cremazione	24
Articolo 40 (Autorizzazione alla cremazione).....	24
Articolo 41 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)	26
Articolo 42 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri).....	26
Articolo 43 (Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri).....	27
Articolo 44 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)	27
Articolo 45 (Modalità conservative delle urne)	28
Capo V – Polizia dei cimiteri	28
Articolo 46 (Orario)	28
Articolo 47 (Divieti)	28
Articolo 48 (Riti funebri)	30
Articolo 49 (Identificazione delle sepolture)	30
Articolo 50 (Materiali ornamentali).....	31

TITOLO VI – CONCESSIONI	32
Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture	32
Articolo 51 (Sepolture in concessione)	32
Articolo 52 (Durata delle concessioni o delle sepolture in Campo Comune)	32
Articolo 53 (Modalità di concessione)	34
Articolo 54 (Utilizzo delle tombe – cappelle e/o edicole)	34
Articolo 55 (Manutenzione delle sepolture)	35
Articolo 56 (Costruzione delle opere – Termini)	35
Capo II – Divisione, subentri, rinunce	36
Articolo 57 (Divisione, Subentri)	36
Articolo 58 (Rinuncia di concessione)	36
Capo III – Revoca, decadenza, estinzione	36
Articolo 59 (Revoca)	36
Articolo 60 (Decadenza)	37
Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)	38
Articolo 62 (Estinzione)	38
TITOLO VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA	39
Articolo 63 (Oggetto e modalità)	39
TITOLO VIII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI	41
Articolo 64 (Libera concorrenza)	41
Articolo 65 (Accreditamento e accesso ai cimiteri)	41
Articolo 66 (Divieto di svolgere attività commerciale)	41
Articolo 67 (Autorizzazioni / permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)	42
Articolo 68 (Responsabilità)	42
Articolo 69 (Recinzione aree – Materiali di scavo)	42
Articolo 70 (Circolazione e deposito di materiali)	42
Articolo 71 (Orario di lavoro)	43
TITOLO IX– SEPOLTURA ANIMALI D’AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI	44
Capo I – Disposizioni varie	44
Articolo 72 (Oggetto e finalità)	44
Articolo 73 (Autorizzazioni)	45
Articolo 74 (Estumulazione animali d’affezione)	45
Articolo 75 (Registrazione e caratteristiche dell’urna)	46
Articolo 76 (Tariffe)	46

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	47
Capo I – Disposizioni varie	47
Articolo 77 (Registro delle sepolture).....	47
Articolo 78 (Obblighi per gli operatori cimiteriali)	47
Articolo 79 (Sanzioni)	47
Articolo 80 (Diffida a adempiere)	47
Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali	48
Articolo 81 (Cautele)	48
Articolo 82 (Regolarizzazione situazioni pregresse)	48
Articolo 83 (Regolarizzazione accreditamento imprese).....	48

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Capo I – Disposizioni generali e competenze

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni statali di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi sanitarie 27/07/1934 n.1265, D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e regionali vigenti di cui al Titolo VI Bis del Testo Unico Leggi Regionali in Materia di Sanità 30/12/2009 n.33, Regolamento Regionale 14/06/2022 n.4, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini, degli operatori del settore funebre e cimiteriale ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, al fine di prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, garantendo il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l'interesse degli utenti dei servizi funebri e cimiteriali.

2. Ai fini del presente regolamento:

- a) nell'ambito necroscopico sono ricomprese le prestazioni assicurate in via obbligatoria sia dal Comune, quali il trasporto funebre per indigenti, la raccolta e il trasporto funebre su chiamata dell'Autorità giudiziaria o per esigenze igienico-sanitarie, il deposito di osservazione, l'obitorio, sia dal Servizio sanitario regionale, quali il servizio mortuario sanitario, le attività di medicina necroscopica;
- b) nell'ambito funebre sono ricompresi l'attività funebre e i servizi forniti dalle strutture per il commiato e servizi connessi;
- c) nell'ambito cimiteriale è ricompreso l'insieme delle attività connesse al demanio cimiteriale quali le operazioni cimiteriali e loro registrazione, concessioni di spazi cimiteriali, cremazione;
- d) nell'ambito della polizia mortuaria vengono ricomprese le attività di autorizzazione, vigilanza e controllo da parte degli enti competenti.

Articolo 2 (Competenze e Responsabilità)

- 1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo. Il Sindaco si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Dirigente o del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267.

2. Il Comune può affidare a terzi la gestione e la manutenzione dei Cimiteri secondo quanto previsto dal comma 4 art. 75 dalla legge regionale n.33/2009 e nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. n.267/2000 e s.m.i.
3. Per soggetto gestore si intende il Comune che cura direttamente la gestione e la manutenzione dei cimiteri cittadini, ovvero l'affidatario terzo di cui al comma 2.
4. Ordine e vigilanza in materia funebre e cimiteriale spettano al Comune che si avvale dell'Azienda di Tutela della Salute territorialmente competente per gli aspetti igienico sanitari e della Polizia Locale per gli aspetti legati alla sicurezza degli utenti.
5. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo a persone e cose. Esso non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e delle imprese autorizzate a svolgere attività qualora utilizzati in modo difforme dal consentito.
6. Chiunque causi danni a persone o cose, salvo che l'illecito non rilevi penalmente, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice civile.

Articolo 3 (Disposizioni di legge e di regolamento per la polizia mortuaria)

1. Fanno parte integrante del presente regolamento, per quanto non espressamente previsto le disposizioni di leggi nazionali, leggi regionali, regolamenti regionali e deliberazioni di Giunta regionale in materia funebre e cimiteriale.

Articolo 4 (Atti a disposizione del pubblico)

1. Presso l'ufficio di custodia del Cimitero Urbano è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro delle sepolture.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili i provvedimenti comunali concernenti:
 - a) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri cittadini;
 - b) il presente regolamento e le sue eventuali modifiche;
 - c) l'elenco delle sepolture la cui concessione è in scadenza;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5 (Servizi gratuiti ed a pagamento)

1. Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) l'utilizzo del deposito mortuario nel caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune;
- c) l'uso dei servizi obitoriali per le funzioni proprie, nei casi di cadaveri di persone residenti in vita nel Comune;
- d) il servizio obbligatorio di recupero e relativo trasporto delle salme o dei cadaveri, di persone decedute in solitudine o in pubblico luogo, in condizioni di indigenza, appartenenti a famiglie bisognose così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- e) la fornitura del feretro, l'inumazione o la cremazione, ove richiesta, per i cadaveri di persone decedute in solitudine o in pubblico luogo, in condizioni di indigenza, appartenenti a famiglie bisognose così come verificate ed attestate dai servizi sociali comunali o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione indistinta delle ceneri all'interno del cinerario Comune;
- h) l'inumazione dei feti.

2. Sono a pagamento le operazioni cimiteriali non ricomprese nel precedente comma 1 del presente articolo, ed il procedimento amministrativo di trasporto funebre.

3. I diritti di trasporto e di accesso al cimitero dovranno essere versati prima del rilascio dell'autorizzazione al trasporto e prima dell'accesso al cimitero.

Articolo 6 (Ossario e cinerario Comune, giardino delle rimembranze)

1. Nei cimiteri cittadini sono presenti l'ossario comune e il cinerario comune per la conservazione rispettivamente:

- a) di ossa, provenienti dalle esumazioni o estumulazioni;
- b) di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

2. Periodicamente, per far spazio a nuove immissioni, le ossa contenute nell'ossario Comune vengono calcinate in crematorio. Le ceneri risultanti sono disperse nel cinerario Comune.

3. Nei cimiteri cittadini è possibile disperdere le ceneri nei giardini delle rimembranze laddove esistenti.

TITOLO II - POLIZIA MORTUARIA

Capo I – Adempimenti obbligatori e trattamenti consentiti

Articolo 7 (Adempimenti conseguenti il decesso)

1. In caso di morte di una persona è d'obbligo avvisare l'Ufficiale di stato civile, secondo quanto specificato all'articolo 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 e all'articolo 72 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396.
2. L'ufficiale di stato civile, ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396 e dell'articolo 3 della L. 30/3/2001, n. 130, si accerta della morte per mezzo di medico incaricato delle funzioni di necroscopo e, in relazione a tale accertamento, salvo i casi di impedimento giudiziario, ne autorizza, a seconda dei casi, la inumazione, la tumulazione, la cremazione.
3. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'articolo 365 del Codice penale, ove dalla certificazione o dalla scheda sulle cause di morte sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, l'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso deve darne immediata comunicazione al Procuratore della Repubblica ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 396/2000 e dall'articolo 3 della L. 130/2001.

Articolo 8 (Trattamenti consentiti e osservazione delle salme)

1. L'osservazione delle salme è svolta, fino all'accertamento di morte, da chi ne ha titolo ai sensi della normativa vigente o ne è incaricato dalla famiglia.
2. Dopo l'accertamento della morte il cadavere potrà essere chiuso nel feretro, inumato, tumulato o cremato.
3. L'accertamento della morte con metodo strumentale, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. 22/8/1994, n. 582, autorizza il medico necroscopo a consentire la conservazione refrigerata del cadavere, il riscontro diagnostico o l'autopsia, i trattamenti conservativi chiesti dai familiari.
4. Nel caso di cadaveri portatori di una malattia infettiva o di radioattività sono vietati i trattamenti di tanatoestetica ed i trattamenti conservativi di imbalsamazione e tanatoprassi.

Capo II – Autorizzazioni

Articolo 9 (Autorizzazioni di operazioni cimiteriali e di cremazione)

1. L'Ufficiale di Stato Civile autorizza:
 - a) la inumazione, la tumulazione di cadavere o di nato morto;
 - b) la cremazione di cadavere, di nato morto, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi e di ossa;
 - c) la dispersione delle ceneri dentro o fuori dei cimiteri;
 - d) l'affidamento dell'urna cineraria ed il relativo rientro;

e) la cremazione disposta dal responsabile ufficio cimiteriale per resti mortali estumulati in assenza di parenti fino al sesto grado o per estinzione della famiglia;

2. Il Responsabile Servizi Cimiteriali autorizza:

- a) Le operazioni di esumazione e di estumulazione ordinaria e straordinaria;
- b) la inumazione e la tumulazione;
- c) la traslazione di cadavere, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, ossa, ceneri;
- d) ogni altra operazione cimiteriale;

3. L'A.T.S. competente per territorio autorizza:

- a) la inumazione, tumulazione, cremazione di prodotti del concepimento e prodotti abortivi;
- b) la inumazione, tumulazione, cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 10 (Autorizzazione al singolo trasporto funebre)

1. L'autorizzazione al trasporto funebre di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990, n. 285, è rilasciata dall'ufficio comunale di Polizia mortuaria all'incaricato del trasporto funebre previa dimostrazione, anche con la trasmissione per via telematica, del possesso dei requisiti previsti.

2. Durante il trasporto funebre il feretro è accompagnato dalla autorizzazione al trasporto, dalla attestazione relativa alla verifica del feretro effettuata su modulo di cui all'allegato 4 alla deliberazione regionale in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, corredate, a seconda dei casi, dall'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o, se del caso, dall'autorizzazione alla cremazione.

Articolo 11 (Vigilanza, controllo e sanzioni)

1. Il Comune vigila e controlla, se nel caso avvalendosi dell'A.T.S. per i compiti igienico sanitari, l'applicazione del presente regolamento, comminando le sanzioni previste dalle leggi e regolamenti in materia.

TITOLO III – ATTIVITÀ NECROSCOPICA

Capo I – Trasporti funebri obbligatori, obitori e depositi di osservazione

Articolo 12 (Trasporti funebri obbligatori)

I trasporti funebri svolti per le persone indigenti od appartenenti a famiglie bisognose o per le salme di persone per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari sono con onere a carico del servizio sociale del Comune di residenza.

Articolo 13 (Depositi di osservazione ed obitori)

1. L'obitorio è il luogo in cui:

- a) custodire un cadavere di persona deceduta nel Comune in attesa di procedere a indagini autoptiche o al riconoscimento;
- b) ricevere le salme delle persone decedute in luoghi pubblici o decedute in abitazioni in cui l'A.T.S. competente per territorio abbia certificato l'antigienicità.

2. Il deposito di osservazione è il luogo ove mantenere in osservazione una salma di persona deceduta nel Comune per evidenziarne eventuali manifestazioni di vita.

3. I servizi obitoriali e di osservazione possono essere assolti tramite il trasporto presso strutture sanitarie accreditate.

TITOLO IV – ATTIVITÀ FUNEBRE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIAZO

Capo I – Feretri

Articolo 14 (Deposizione nel feretro)

1. Nessun cadavere può essere trasportato, sepolto o cremato se non chiuso in feretro avente le caratteristiche stabilite dalla legislazione statale e regionale in materia, nonché a relativi provvedimenti di attuazione od esecuzione, salvo quanto previsto dalle norme prescritte da convenzioni internazionali. Per la sola inumazione si utilizza esclusivamente il cofano in legno.

2. Laddove siano previsti trattamenti della salma connessi a particolari rituali legati a pratiche religiose, questi trattamenti potranno essere effettuati, previa specifica autorizzazione comunale, sentita l'A.T.S. competente.

Articolo 15 (Verifica e chiusura feretri)

1. La chiusura del feretro e la verifica dello stesso è fatta decorso il periodo di osservazione e prima del trasporto, a cura dell'incaricato al trasporto funebre chiamato ad eseguirlo.

2. Chi è tenuto alla chiusura del feretro o alla sua verifica controlla l'applicazione delle caratteristiche prescritte per l'impiego dei feretri in relazione alla tipologia del trasporto e alla pratica funeraria scelta.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e alle modalità, tempi e mezzi per il trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale.
4. Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale sono svolte da personale dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere.

Articolo 16 (Funerali gratuiti per stato di indigenza)

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa ed il servizio funebre per salme di persone residenti nel comune in stato di indigenza od appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dai servizi sociali comunali, in attuazione alla L. 8/11/2000, n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs. 31/3/1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali. L'onere conseguente è assunto dai Servizi sociali comunali.
3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura. Fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico degli eredi fino al sesto grado.
4. La fornitura della cassa ed il servizio funebre sono a carico del Comune anche nel caso di trasporto obbligatorio per raccolta e trasferimento all'obitorio di deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, purché ricorrono le condizioni di cui alla lettera d) dell'articolo 5 del presente regolamento.

Capo II – Attività funebre

Articolo 17 (Attività funebre)

1. L'attività funebre è definita al comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale N. 33/2009 ed è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche, autorizzati all'esercizio da parte del Comune in cui ha sede commerciale il soggetto richiedente, in possesso dei requisiti contenuti nel regolamento regionale in materia.
2. Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:
 - a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;

- b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie.

3. Il conferimento di incarico o la negoziazione di affari inerenti all'attività funebre avviene nella sede indicata nell'atto autorizzativo o, su preventiva richiesta scritta dell'interessato, in altro luogo. Le medesime attività sono vietate all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private, obitori, depositi di osservazione, servizi mortuari sanitari.

4. I soggetti che esercitano l'attività funebre espongono in modo ben visibile, nei locali in cui accede il pubblico, il preziario di tutte le forniture e prestazioni rese che deve essere esibito a chiunque lo richieda.

5. Il legale rappresentante dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività funebre è tenuto a garantire il rispetto di tutte le incombenze e le procedure inerenti all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

6. Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività funebre è tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi del personale operante presso l'impresa anche in relazione alla esperienza da questi già acquisita, dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro effettuazione ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 5 regolamento regionale n.4 / 22.

7. Le case funerarie, fatte salve quelle già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

- a) dispongono, in relazione ai volumi delle attività da effettuare, di locali destinati ad ospitare le salme e i feretri, di locali destinati ad ospitare feretri sigillati per i riti di commiato, nonché di locali di supporto e di servizio, aventi i requisiti strutturali di cui all'allegato 1 del regolamento regionale;
- b) non possono trovarsi a distanza inferiore a cento metri dal perimetro di strutture sanitarie, sociosanitarie, socioassistenziali e hospice, di crematori o a distanza inferiore a cento metri dalla fascia di rispetto dei cimiteri;
- c) se collocate in edifici aventi anche altre funzioni, assicurano un accesso indipendente e dedicato per tutte le attività connesse alle stesse case funerarie.

8. Presso le case funerarie possono essere custoditi i feretri sigillati per il tempo strettamente necessario per procedere al trasporto all'estero, alla tumulazione, all'inumazione o alla cremazione. In ogni caso, devono essere assicurate idonee condizioni di conservazione.
9. Il numero di feretri in custodia di cui al comma precedente non può essere superiore al numero delle sale a disposizione per l'osservazione delle salme e per la celebrazione dei riti di commiato maggiorato del 50% ed arrotondato per eccesso.
10. Le sale del commiato e i locali per l'osservazione delle salme possono essere resi disponibili ad altre imprese funebri, secondo tempi e modalità definiti da appositi contratti registrati presso la camera di commercio.
11. L'accesso alle case funerarie per il personale e per i feretri è distinto dall'accesso dei dolenti.
12. L'impresa funebre definisce gli orari di apertura al pubblico della casa funeraria, le modalità di fruizione dei servizi della medesima e le relative tariffe.
13. La violazione del comma 4 comporta la sanzione amministrativa di € 500,00. La violazione del comma 6 comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 oltre alla sanzione accessoria della sospensione dell'attività funebre per giorni 30. Al termine del periodo di sospensione i dipendenti non ancora in regola con la formazione non potranno essere impiegati pena un'ulteriore sospensione dell'attività di 90 giorni. La violazione del comma 9 comporta la sanzione amministrativa di € 500,00; in caso di reiterazione entro un anno dal primo accertamento si applicherà la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 10.

Articolo 18 (Tutela del dolente e della concorrenza)

1. Le imprese autorizzate all'esercizio di attività funebre non possono:
 - a) effettuare denuncia della causa di morte o accertamento di morte;
 - b) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione, crematori o servizi necroscopici. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria.
 - c) effettuare intermediazione e procacciamento d'affari, anche attraverso piattaforme web.
 - d) conferimento d'incarico e negoziazione presso obitori, le strutture sanitarie e sociosanitarie ed uffici pubblici.
2. La violazione del presente articolo comporta la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per giorni 15 ovvero fino al venir meno della causa di incompatibilità.

Articolo 19 (Provvedimenti sospensivi dell'attività funebre)

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività funebre nel territorio del comune può essere sospesa temporaneamente nei seguenti casi:

- a) irregolarità ripetuta e contestata nello svolgimento del servizio;
- b) mantenimento dei mezzi funebri in condizioni non idonee;
- c) mancanza di decoro nell'esecuzione del servizio da parte del personale dell'impresa;
- d) mancato rispetto delle norme previdenziali ed assicurative relative al personale delle imprese;
- e) mancato servizio nell'orario e nel luogo previsto;
- f) mancato pagamento dei diritti e delle tariffe comunali in materia funebre o cimiteriale;
- g) inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento o delle norme di legge inerenti all'attività funebre.

L'infrazione verrà contestata per iscritto a mezzo pec dal Dirigente/Responsabile del Servizio Cimiteriali competente; l'aggiudicatario potrà contro-dedurre nel termine di 10 gg., scaduto il quale il Dirigente competente, qualora non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare con propria determinazione la sospensione.

2. La sospensione temporanea ripetuta per 3 volte nell'arco di un biennio determina, a procedura amministrativa già definita, la revoca dell'autorizzazione.

3. Le condizioni ostative di cui al comma 2 art. 4 del regolamento regionale, se sorgono in capo al titolare di un'autorizzazione già rilasciata, al direttore tecnico o al personale addetto alla trattazione degli affari relativi all'attività funebre, comportano la revoca dell'autorizzazione suddetta.

4. La violazione del comma 1 lettere b), c) e g) comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 50,00; la violazione del comma 1 lettera e) comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 250,00.

Capo III – Trasporto funebre

Articolo 20 (Definizione ed effettuazione del trasporto funebre)

1. Per trasporto funebre si intende il trasporto delle salme e dei cadaveri, è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti in regime di libera concorrenza in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e dal R.R.L. n.4/2022 e s.m.i.

2. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima.

3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura del cofano, ove necessario, nei casi di servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di

bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari oppure per servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'articolo 9 del regolamento regionale se provenienti dalla regione o di cui all'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285 se provenienti da fuori regione.

Articolo 21 (Modalità del trasporto e percorso)

1. Sono vietati i cortei a passo d'uomo, salvo casi eccezionali autorizzati dal Sindaco o da suo delegato. Il trasporto di cadavere si conclude con la consegna del feretro, a cura dell'impresa funebre incaricata, per la sepoltura o la cremazione. È vietato il trasporto di cadavere realizzato da più imprese funebri, con sosta in locali d'appoggio, salvo i casi in cui la sosta sia legata ai tempi di attesa per il trasporto all'estero, per la cremazione, la tumulazione o l'inumazione, a condizione che il feretro sia custodito presso un deposito mortuario o presso una casa funeraria. La sosta e il cambio di impresa devono essere indicati nell'autorizzazione al trasporto.

2. Il feretro può sostare in chiesa o nel luogo di onoranze, comunque denominato, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa o civile.

3. L'incaricato dell'ufficio servizi Cimiteriali, all'arrivo del feretro al cimitero, verifica la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro, si accerta che i sigilli sul feretro non siano stati manomessi e corrispondano a quello riportato nella normativa. Al verificarsi di conclamate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, al fine di tutelare operatori e dolenti, il custode adegua le procedure di ricezione e controllo per l'accesso dei feretri alle disposizioni comunicate dall'ufficio servizi cimiteriali.

4. La violazione del comma 1 comporta la sanzione amministrativa di € 500,00 a carico dell'impresa funebre.

Articolo 22 (Mezzi da utilizzare nel trasporto funebre e rimesse)

1. I trasporti di feretro vengono eseguiti con l'uso di auto funebri, che devono essere tenute a disposizione fino all'arrivo ai cimiteri.

2. L'auto funebre utilizzata per il trasporto deve essere conforme alle norme del codice della strada e riconosciuta idonea dall'Ispettorato della Motorizzazione Civile.

3. L'auto funebre deve essere conforme alle norme di polizia mortuaria. Se il trasporto esce dai confini regionali l'auto funebre deve essere conforme a quanto stabilito dall'articolo 20 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Se il trasporto avviene all'interno del territorio regionale è sufficiente quanto prescritto dall'articolo 9 del regolamento regionale.

4. All'interno dell'auto funebre deve essere conservata copia del libretto di idoneità di cui all'allegato 7 della deliberazione di Giunta Regionale in materia e s.m.i., da esibire a chi, titolato al controllo, ne fa richiesta.
5. La vidimazione annuale del libretto di idoneità dell'auto funebre è prevista solo per necessità relative ad attività extra regionali.
6. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di € 50,00, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale.

Capo IV– (Trattamenti sul cadavere)

Articolo 23 (Imbalsamazione e tanatoprassi)

1. La imbalsamazione è svolta secondo quanto stabilito dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 285/1990.
2. La tanatoprassi è svolta nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale.
3. È permessa la tanatocosmesi da svolgere senza autorizzazione.

Articolo 24 (Riscontro diagnostico ed autopsia)

1. Al riscontro diagnostico ed alla autopsia si applicano gli artt. 37, 38 e 39 del D.P.R. 285/1990.

Articolo 25 (Cadaveri a disposizione della scienza e prelievi di parti di cadavere)

1. Per i prelievi di parti di cadavere e nel caso di cadaveri a disposizione della scienza, si applicano gli articoli da 40 a 44 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

TITOLO V – SERVIZI CIMITERIALI

Capo I – Cimiteri

Articolo 26 (Elenco Cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del T.U. Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 e dell'articolo 9 della legge regionale, il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:

1. *Cimitero URBANO;*
2. *Cimitero PICCOLINI;*
3. *Cimitero SFORZESCA;*
4. *Cimitero MORSELLA;*

2. Nei Cimiteri cittadini sono previste le seguenti tipologie di conferimenti:

- Campo comune ad inumazione ordinario;
- Campo comune ad inumazione per cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni;
- Campo comune indecomposti;
- Campo comune parti anatomiche riconoscibili;
- Campo comune prodotti del concepimento e prodotti abortivi;
- Tombe di famiglia per tumulazioni ipogee;
- Edicole e cappelle di famiglia per tumulazioni;
- Loculi individuali in columbario;
- Cellette ossario per tumulazione resti mortali e ceneri;
- Reparti speciali per enti ed associazioni;
- Reparti speciali per cadaveri di persone professanti culti acattolici;
- Giardino delle Rimembranze;
- Ossario e cinerario Comune;
- Famedio ossario per militari e militarizzati;
- Famedio cittadini illustri.

Articolo 27 (Vigilanza – Cappelle private fuori dai cimiteri)

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le tumulazioni autorizzate nei luoghi e con le modalità di cui all'articolo 28 del regolamento regionale.

2. Le cappelle private gentilizie costruite fuori dal cimitero possono essere destinate solo alla tumulazione di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri di persone delle famiglie che ne sono proprietarie o che ne hanno comunque diritto.
3. Le caratteristiche tecniche dei loculi devono corrispondere a quelle previste per i loculi realizzati nei cimiteri.
4. I progetti di costruzione, ampliamento o modifica delle cappelle gentilizie sono approvati dal comune in conformità alla normativa per il rilascio dei titoli edilizi, con oneri interamente a carico dei richiedenti, acquisito il parere dell'ATS e dell'ARPA. Tali progetti riportano le caratteristiche delle cappelle nonché la perimetrazione dell'intera zona di rispetto con la relativa descrizione geomorfologica.
5. Le tumulazioni in luoghi al di fuori dal cimitero, autorizzate per motivi di speciali onoranze ai sensi dell'articolo 75, comma 8, lettera c), della l.r. 33/2009, sono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, in quanto applicabile, nonché dei vincoli relativi ai beni ambientali, storici e artistici.
6. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri competono al Sindaco che le esercita avvalendosi dell'ufficio Servizi Cimiteriali e della Polizia Locale e per gli aspetti igienico sanitari dell'A.T.S. competente per territorio.

Articolo 28 (Reparti speciali nel cimitero)

1. Il Comune può istituire reparti speciali per il seppellimento di persone decedute in circostanze che l'Amministrazione ritenga di particolare ricordo, per calamità, fatti eccezionali, enti e associazioni, comunità professanti culti acattolici

Articolo 29 (Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, di sesso, i cadaveri, gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, le ceneri e le ossa di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano, al momento della morte, la propria residenza nel Comune.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti i cadaveri delle persone aventi diritto d'uso, nel cimitero, di sepoltura in concessione, individuale o di famiglia.
3. Nei reparti speciali, sono ricevuti i cadaveri di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 28, salvo che gli aventi titolo non avessero manifestato l'intenzione di seppellirli in campo Comune o in altro sepolcro.

Articolo 30 (Ditte Accreditate Servizi Cimiteriali)

Le imprese che intendono essere accreditate per lo svolgimento dei Servizi Cimiteriali devono avere i seguenti requisiti minimi:

- a) requisiti soggettivi individuati in applicazione analogica degli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., compilando il modello allegato;
- b) iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali in Categoria 1, Sottocategoria D4, Classe C[EA1], per la raccolta e il trasporto, ai fini dello smaltimento, dei rifiuti cimiteriali;
- c) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- d) personale addetto ai Servizi Cimiteriali in numero non inferiore a due unità presente durante lo svolgimento delle operazioni cimiteriali;

Capo II – Inumazione e tumulazione

Articolo 31 (Inumazione)

1. Hanno diritto all'imumazione:

- a) i residenti e i deceduti nel territorio del Comune;
- b) coloro che, da residenti, abbiano avuto il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di Cura o di Assistenza;

2. Le sepolture per inumazione si distinguono in:

- a) ordinarie della durata di 10 anni (campi comuni ordinari) computati dal giorno del seppellimento;
- b) non ordinarie (campi comuni non ordinari) di durata inferiore o superiore a 10 anni computate dal giorno del seppellimento quali quelle inerenti al campo comune ad inumazione per cadaveri di bambini di età inferiore a 10 anni, campo comune indecomposti, Campo comune prodotti del concepimento e prodotti abortivi, campo comune parti anatomiche riconoscibili.

Articolo 32 (Tumulazione)

Hanno diritto alla tumulazione:

- a) i residenti nel territorio del Comune;
- b) coloro che, da residenti, abbiano avuto il trasferimento di residenza in altro Comune a seguito di ricovero in Istituti di Cura o di Assistenza;
- c) le ceneri dei parenti fino al 2° grado in sovrapposizione in colombario già concesso;

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie – loculi individuali – cappelle, edicole e tombe di famiglia costruite dai concessionari o, anche, dal Comune in cui siano conservate le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo VI del presente regolamento.

Articolo 33 (Cippo, lapide, copri tomba)

1. I supporti collocati sui seppellimenti, devono essere conformi a quanto previsto dal Piano Cimiteriale Comunale se previsti.
2. Le fosse per inumazioni sono contraddistinte da una lastra porta nome in granito bianco sardo di dimensioni cm 60 x 50 x 2 con il nome del defunto, sua eventuale fotografia, e date di nascita e morte, e portante sul retro il numero progressivo di campo, fila e posto di seppellimento.
3. In campo comune il monumento funebre definitivo dovrà essere allestito non prima di 6 mesi ed entro 1 anno dall'inumazione, Potrà essere di granito bianco sardo ovvero di telaio ferro tubolare con piatti saldati e zintcati, verniciati in bianco Ral 900, dovrà avere le seguenti dimensioni cm150x50x20.
Sopra la tomba dovrà essere garantita un'area aperta di almeno 1 mq e l'eventuale stele di testata non dovrà essere più alta di cm. 120.
4. Per le sepolture a tumulazione epigea ed ipogea gli allestimenti monumentali devono essere collocati dai concessionari, con caratteristiche e dimensioni previste dal Piano Cimiteriale Comunale.
5. Le lastre definitive dei columbari e delle cellette devono essere collocate entro 60 giorni dalla tumulazione.
6. La violazione dei commi 2, 3 e 4 comporta la sanzione amministrativa di € 100,00 e l'obbligo di sostituzione del manufatto entro 90 giorni dalla contestazione. Nel caso in cui ciò non avvenga si provvederà d'ufficio ponendo a carico dell'intestatario le spese di rimozione. La violazione del comma 5 comporta la sanzione amministrativa di € 500,00.

Capo III – Esumazioni ed estumulazioni

Articolo 34 (Esumazioni ordinarie)

1. Nei cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a **10 anni**, fatti salvi prolungamenti dovuti ad esigenze organizzative del Comune; le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

2. In caso di re-inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indecomposti), è d'obbligo il trattamento di tali esiti, con particolari sostanze biodegradanti, favorenti la ripresa dei processi di scheletrizzazione, sia con l'addizione diretta sul resto mortale, sia nel terreno circostante il contenitore biodegradabile di detti resti mortali.

Articolo 35 (Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie e registrazioni)

1. L'Ufficio Servizi Cimiteriali autorizza il periodo di effettuazione delle esumazioni ordinarie e il trattamento stabilito in via ordinaria per le ossa e gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi. L'avviso agli interessati sarà dato mediante affissione di manifesti presso le entrate del cimitero interessato e sul portale web del comune.
2. L'ufficio Servizi Cimiteriali provvede all'iscrizione nel registro cimiteriale delle esumazioni e dei risultati e movimentazioni conseguenti, con le modalità previste ai sensi del comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale.

Articolo 36 (Esumazioni straordinarie)

1. L'esumazione straordinaria può essere richiesta nei seguenti casi:
 - a) per provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta degli aventi diritto.
- 2) L'esumazione straordinaria di cui al precedente punto b) può essere eseguita nei seguenti casi:
 - a) trasferimento di salma in un'altra sepoltura;
 - b) cremazione successiva alla sepoltura.
3. Le esumazioni straordinarie, a richiesta degli aventi diritto, non possono essere svolte:
 - a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
 - b) quando la salma appartiene a una persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Le esumazioni straordinarie vanno eseguite in presenza di un incaricato di ATS;
5. La sepoltura di resti ossei e/o ceneri in altro cimitero, deve essere autorizzata, previa richiesta del cimitero dove è avvenuta la sepoltura verso il Comune dove i resti ossei e/o ceneri verranno sepolti, accertando il diritto alla sepoltura nel luogo indicato.

Articolo 37 (Estumulazioni ordinarie e straordinarie)

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, decorsi 20 anni dalla tumulazione in loculo stagno o 10 anni in loculo aerato, per effettuare altra tumulazione o ancora alla scadenza della concessione.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) su ordine dell'autorità giudiziaria;
 - b) a richiesta degli aventi diritto.
4. L'estumulazione straordinaria, di cui al precedente punto b), può essere richiesta nei seguenti casi:
 - a) trasferimento di salma in un'altra sepoltura;
 - b) cremazione successiva alla sepoltura;
 - c) affido delle ceneri;
 - d) ristrutturazione o operazioni in sepoltura della tomba novantennale;
5. Le estumalazioni straordinarie, a richiesta degli aventi diritto, non possono essere svolte nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
6. La sepoltura dei resti mortali/ceneri in altro cimitero, deve essere autorizzata, previa richiesta del cimitero dove è avvenuta la sepoltura verso il Comune dove i resti mortali/ceneri verranno sepolti, accertando il diritto alla sepoltura nel luogo indicato.

Articolo 38 (Onerosità di esumazioni ed estumulazioni)

1. Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite con onere a carico di chi le richiede o dispone. Nel caso di interventi disposti dalla pubblica amministrazione comunale è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 1 comma 7-bis del Dl. n. 392/2000 prevedere l'onerosità delle operazioni di esumazione ed estumulazione. I relativi pagamenti vanno effettuati in via anticipata a cura di chi le richieda o ne abbia interesse, anche nel caso di operazioni disposte dall'Autorità giudiziaria.
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario Comune, salvo che prima delle relative operazioni non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata a sistema di tumulazione. Il deposito in Ossario/Cinerario comune è un'operazione non onerosa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni dei cadaveri i cui familiari ed aventi causa sono in stato di indigenza sono eseguite senza oneri a carico degli aventi diritto. Lo stato di indigenza o bisogno è dichiarato dai servizi sociali comunali.

Articolo 39 (Disponibilità di materiali e opere sulle sepolture)

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni, delle estumulazioni o alla scadenza delle concessioni o della disponibilità della fossa, passano in proprietà del Comune. I materiali lapidei provenienti da estumulazioni rientrano nei rifiuti speciali come definito dall'art. 2 del DPR n.254/2003 (Regolamento disciplina della gestione dei rifiuti) D.L. n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale).
2. Le opere ed i manufatti catalogati come beni di valore storico, artistico e monumentale sono conservate all'interno dei cimiteri. L'ufficio Servizi Cimiteriali redige apposito registro.

Capo IV – Cremazione

Articolo 40 (Autorizzazione alla cremazione)

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari secondo le modalità stabilite dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001 n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 130/2001, l'eventuale cremazione di resti mortali su richiesta dei familiari è autorizzata dal comune in cui è avvenuta la sepoltura.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere viene concessa previa acquisizione di:
 - a) certificato in carta libera del medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risultì accertata la morte ed escluso il sospetto di morte dovuta a reato, secondo il modello di cui all'allegato 3 della deliberazione regionale in materia;
 - b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta di quest'ultima, recante la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
4. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dalla azienda locale sanitaria del luogo di amputazione, come previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. 15/7/2003, n. 254.
5. La cremazione dei resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è autorizzata dal Comune previa acquisizione, nella forma di autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi. Nel caso di irreperibilità degli aventi titolo si applica quanto previsto ai commi 7 e 8 del presente articolo.

6. Il Sindaco, sentita l'A.T.S. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni:

- a) delle circostanze rilevate, quali l'insufficienza di sepolture;
- b) del periodo di effettuazione della cremazione;
- c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune o nel giardino delle rimembranze.

7. Per la cremazione di resti mortali esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria o nei casi di cui al comma precedente, non è necessaria la documentazione di cui al comma 3 del presente regolamento.

8. Cadaveri e resti mortali sono introdotti nell'impianto di cremazione con accorgimenti idonei a consentire l'identificazione delle ceneri e la relativa tracciabilità fino all'avvenuta sigillatura dell'urna in cui sono collocate. Il gestore dell'impianto crematorio deve predisporre e applicare apposita procedura di tracciabilità. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti anatomiche riconoscibili ove ne è richiesta la cremazione da parte degli aventi diritto

9. Per le singole cremazioni di resti ossei richieste dagli aventi titolo, si applica la medesima procedura prevista per gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dal comma 5 del presente regolamento.

10. Non possono essere cremati cadaveri, resti mortali o parti anatomiche che siano portatori di sostanze radioattive con livelli superiori a quelli che determinano le condizioni di non rilevanza radiologica di cui all'allegato I del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom). Le valutazioni del caso sono effettuate dall'ATS competente per territorio che si avvale del supporto tecnico dell'A.R.P.A. Lombardia.

11. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'urna sigillata recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto. Ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri e non ne sia stato richiesto l'affidamento o la tumulazione, le stesse sono conferite al cinerario comune.

12. Per l'acquisizione di volontà di cremazione rese fuori del Comune, si applica il comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale.

13. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l'affidamento ai familiari o la dispersione.

Articolo 41 (Autorizzazione alla dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso secondo la volontà propria del defunto, espressa in forma scritta nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della L. 130/2001, e secondo l'art. 73 della L. Reg. 4/2019 (dispersione manifestata verbalmente dai parenti, sempre secondo la volontà del defunto);
2. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3 comma 8 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 ed eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente.
3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario Comune o nel giardino delle rimembranze.
4. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, potrà essere effettuata direttamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, da personale che da questi ne abbiano ricevuto incarico, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza dal personale che opera nel cimitero.
5. Di ogni dispersione di ceneri autorizzata deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, secondo le modalità stabilite dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale.

Articolo 42 (Autorizzazione per l'affidamento familiare delle ceneri)

1. L'affidamento familiare di un'urna cineraria è autorizzata dal Comune di decesso ovvero dal Comune dove sono tumulate le ceneri, sulla base della volontà espressa del defunto o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi. L'urna è custodita nel luogo indicato nell'atto di affidamento.
2. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purché in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
3. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è depositata provvisoriamente nel cimitero, finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare su modulo allegato alla deliberazione di Giunta Regionale in materia.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata a familiare è stabilito nella residenza di quest'ultimo, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. L'affidatario dell'urna cineraria ha l'obbligo di comunicare al comune che ha autorizzato l'affidamento il cambiamento del luogo in cui sono custodite le ceneri.

6. L'affidatario che intenda recedere dall'affidamento è tenuto a conferire le ceneri al cinerario comune o a richiederne la tumulazione in un cimitero di sua scelta qualora non venga richiesto l'affidamento da parte di un altro familiare.

7. Di ogni affidamento di urna cineraria è tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro.

8. L'affidamento dell'urna cineraria non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di una sepoltura privata.

Articolo 43 (Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri)

1. La sepoltura di un'urna cineraria in cimitero è autorizzata dall'ufficio Servizi Cimieriali accertato il diritto alla sepoltura delle ceneri nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.

Articolo 44 (Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla destinazione e, tranne nel caso della successiva dispersione, tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. L'urna reca all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Per il trasporto dell'urna cineraria si richiama l'applicazione dell'articolo 24 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, in relazione al fatto che il trasporto avviene interamente all'interno dello stesso Comune, in partenza o in arrivo da/per altro Comune, in partenza o in arrivo da/per l'estero.

3. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario.

4. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione. Il terzo esemplare del verbale deve

essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato al personale del cimitero di arrivo e da quest'ultimo conservato.

5. Nel caso di affidamento familiare il modulo previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale in materia sostituisce integralmente il verbale di cui all'articolo 81, comma 1 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.

Articolo 45 (Modalità conservative delle urne)

1. Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in luogo specificato dall'affidatario, tra quelli consentiti. Le urne possono essere tumulate in loculo, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in celletta ossario. Le dimensioni minime interne delle strutture di conferimento sono previste dal regolamento regionale.

2. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere racchiusa in un luogo non profanabile, confinato e stabile. Essa deve essere protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.

3. Nel caso di tumulazione in loculo di ceneri di animali d'affezione di cui all'art.29 del regolamento regionale si applica quanto previsto dal comma 1 art. 20 del regolamento regionale.

Capo V – Polizia dei cimiteri

Articolo 46 (Orario)

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato da ordinanza sindacale.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

4. I giorni e gli orari di svolgimento delle sepolture sono decisi dal responsabile dell'ufficio servizi cimiteriali.

Articolo 47 (Divieti)

1. Nei cimiteri cittadini è vietato:

a) Accedere durante gli orari di chiusura, fatta eccezione per il personale del Servizio Cimiteriale, per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio e nei limiti dei loro compiti istituzionali, per gli agenti della polizia locale;

b) la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli utilizzati per il trasporto di segni funebri o di materiali e di quelli degli organi di vigilanza nell'esercizio dei loro compiti istituzionali;

c) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero, ai ragazzi di età inferiore ai 12 anni, quando non siano accompagnati da adulti, a chi esercita l'attività di questua;

- d) salvo che il fatto costituisca reato, ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- e) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- f) introdurre oggetti irriverenti;
- g) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- h) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sulle tombe;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
- l) fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Comune e l'assenso dei familiari interessati;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Comune;
- o) qualsiasi attività commerciale, non autorizzata dal Comune;
- p) qualsiasi operazione cimiteriale da parte di soggetti diversi dagli operatori cimiteriali;
- q) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile, non autorizzata dal Comune.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero corrispondente alla fascia di rispetto cimiteriale.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi irrISPETTOSE del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale del cimitero, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, segnalato agli agenti della forza pubblica.

4. All'interno del perimetro di concessione o dell'area assegnata, è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che si tratti di essenze vegetali che al loro massimo sviluppo non superino le altezze stabilite dal piano cimiteriale o che non invadano le tombe o i passaggi attigui. In tali casi, gli aventi titolo devono provvedere ad una costante manutenzione, cura e pulizia. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con incuria così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, si provvederà alla loro rimozione. Il competente ufficio comunale definisce termini temporali e modalità di rimozione, anche sulla base delle esigenze stagionali.

5. Nei corridoi degli edifici loculi è vietato, al di fuori degli appositi spazi, depositare a terra fiori, lumi, ceri e quant'altro possa arrecare danno o intralcio allo svolgimento delle operazioni cimiteriali. Il materiale depositato sarà rimosso.
6. La violazione dell'articolo comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 100,00;

Articolo 48 (Riti funebri)

1. All'interno dei cimiteri, è permessa, previa autorizzazione, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti, durante l'orario di apertura al pubblico, purché non interferiscano con la normale operatività dei servizi cimiteriali.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al personale del cimitero e al servizio di polizia locale.

Articolo 49 (Identificazione delle sepolture)

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia è contraddistinta da una lapide o altro supporto, costituito da materiale sufficientemente resistente agli agenti atmosferici, sul quale sono riportati, in modo che non siano facilmente alterabili, il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché un identificativo alfa-numerico progressivo conformemente come previsto dal piano cimiteriale. Gli elementi identificativi delle sepolture sono autorizzati dal Responsabile dell'Ufficio in base a linee guida approvate dalla Giunta Comunale.
2. Le epigrafi devono essere compilate di norma in italiano e, se in lingua straniera, la richiesta di autorizzazione deve essere accompagnata dalla traduzione nella lingua italiana, analogamente per le modifiche e le aggiunte.
3. Verranno rimosse, con oneri a carico del concessionario o dei familiari, le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura.
4. Quanto non autorizzato dovrà essere rimosso entro 15 giorni dalla contestazione.
5. Nelle tumulazioni in loculo o celletta, in attesa che venga posizionata la lastra arredata è a carico degli operatori cimiteriali, indicare sul cemento il nominativo del defunto presente e la data di morte; inoltre, nel medesimo frangente l'operatore alla tumulazione deve prestare cura nell'esternare il cavo elettrico.
6. La violazione dei commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 a carico dell'installatore; la violazione del comma 5 comporta la sanzione amministrativa di € 200,00 a carico dell'impresa che ha effettuato la tumulazione;

Articolo 50 (Materiali ornamentali)

1. Dai cimiteri saranno rimossi, a cura del personale addetto, i monumenti, le lapidi, i copri tomba e segni funebri, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Comune provvederà, previa diffida, al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui ai commi precedenti vengono adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro, ripristino che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla notificazione della diffida.
4. La violazione del comma 3 comporta la sanzione amministrativa di € 300,00;

TITOLO VI – CONCESSIONI

Capo I – Tipologie e manutenzione delle sepolture

Articolo 51 (Sepolture in concessione)

1. Per le sepolture in concessione è accordato l'uso di aree e di manufatti anche costruiti o in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione privata, se prevista dal comune, o tumulazione ipogea o epigea per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato vano per conservazione di cassette di resti ossei ed urne cinerarie.
4. La concessione di sepoltura consiste nel diritto di usare una porzione di suolo o di manufatto cimiteriale. La concessione s'intende a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, fermo restando quanto previsto dall'articolo 824, comma 2, Codice civile.

Articolo 52 (Durata delle concessioni o delle sepolture in Campo Comune)

1. Il tempo di durata della concessione o della sepoltura inizia dalla data di stipula del contratto ed è ivi specificata. Le concessioni di sepoltura, tranne che non siano già state concesse per durate diverse, hanno la durata definita, in base alla singola tipologia di sepoltura:

- Campo comune ad inumazione ordinario: anni 10 di sepoltura;
- Campo comune ad inumazione salme di bambini di età < a 10 anni: anni 10 di sepoltura;
- Campo comune indecomposti: anni 5 riducibili ad anni 2 con utilizzo enzimi;
- Campo comune parti anatomiche riconoscibili: 5 anni;
- Campo comune prodotti del concepimento e prodotti abortivi: Perpetuo
- Tombe di famiglia per tumulazioni ipogee: anni 30: con 2 rinnovi di 30 anni per un totale di 90 anni;
- Edicole e cappelle di famiglia per tumulazioni: anni 30: con 2 rinnovi di 30 anni per un totale di 90 anni.

La durata complessiva di novant'anni è applicata anche alle concessioni a durata illimitata effettuate anteriormente al 10/2/1977 e decorrerà da tale data, fermo restando l'obbligo alla scadenza di ogni trentennio dalla data di concessione, di domandarne la proroga e di

corrispondere un importo calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo. Il periodo della proroga entro cui vengono a scadere i novant'anni verrà ridotto in modo adeguato con la conseguente riduzione proporzionale del corrispettivo. È pure limitata per la durata di novant'anni a decorrere dal 10/2/1977 la durata delle concessioni denominate "perpetue", ferma restando l'esenzione dall'obbligo della richiesta della proroga trentennale.

Allo scadere dei novanta anni, all'atto della riassegnazione della concessione della tomba rientrata nella disponibilità comunale, si riconosce agli eredi diretti, o aventi diritto alla sepoltura, la facoltà di esercitare il diritto di prelazione.

Qualora la durata non venga rinnovata o la concessione venga rinunciata, è obbligo del concessionario cessato, degli eredi fino al 6° grado ovvero dei familiari, procedere all'estumulazione delle salme contenute nel sepolcro entro 1 anno dalla dichiarazione. In caso che detta estumulazione non venga effettuata si procederà d'ufficio con oneri a carico dei soggetti sopra individuati con collocazione nell'ossario comune ovvero con cremazione e successiva collocazione nel cinerario comune a seconda del grado di mineralizzazione della salma. Il rinnovo della concessione può essere fatto da un discendente/avente titolo, per conto e a nome di tutti gli aventi titolo.

- Loculi individuali in columbario: anni 30 con 1 rinnovo di 15 anni

Nelle sepolture ad uso individuale nella quale è presente un feretro è permessa la collocazione in riunificazione di resti mortali e/o ceneri fino al secondo grado di parentela.

La tumulazione di ceneri o ossa nel columbario è soggetta al pagamento della relativa tariffa.

Per i columbari già concessi a persone viventi il rinnovo dovrà essere chiesto per un periodo tale da garantire la permanenza nel loculo della salma per 45 anni dalla tumulazione.

In tali casi dovrà essere corrisposta una somma calcolata al 25% della tariffa in vigore al momento della richiesta di rinnovo, anche a sanatoria dell'eventuale precedente periodo in cui la concessione non fosse stata rinnovata. Il calcolo verrà effettuato in rapporto al numero di anni per cui si richiede il rinnovo. Nel caso in cui alla scadenza dei 30 anni il concessionario risulti ancora in vita potrà richiedere il rinnovo della concessione per un ulteriore periodo di anni 30.

- Cellette ossario per tumulazione resti mortali e ceneri: 30 anni con un rinnovo di 15 anni;

In celletta ossario è possibile la tumulazione di resti ossei o di ceneri di coniugi o di parenti fino al secondo grado;

- Giardino delle Rimembranze: perpetui;

- Ossario e cinerario Comune: perpetui; I resti possono essere richiesti dagli eredi entro sei mesi dalla loro collocazione in ossario / cinerario.
- Famedio ossario per militari e militarizzati: perpetuo
- Famedio cittadini illustri: perpetuo

Articolo 53 (Modalità di concessione)

1. La concessione può essere rilasciata solo in presenza:

- a) del feretro per i colombari (in conseguenza al decesso)
- b) dei resti mortali o urna cineraria per le cellette ossario / cinerario;

2. La concessione di tombe di famiglia avviene osservando i seguenti criteri di priorità:

- a) essere discendenti del precedente concessionario;
- b) ordine cronologico nella presentazione delle domande.

Non sono accoglibili le domande di persone che risultino già concessionarie di tombe di famiglia in un cimitero della città.

Le domande di persone già concessionarie di sepolture individuali o di colombari o di persone aventi comunque diritto di sepoltura in tomba o colombari, in un cimitero della città, sono accoglibili previa rinuncia al precedente diritto di sepoltura.

3. La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente rinunciata a favore del Comune;

Articolo 54 (Utilizzo delle tombe – cappelle e/o edicole)

1. Il diritto d'uso delle sepolture in concessione è riservato:

- a) al concessionario del sepolcro;
- b) alla famiglia del concessionario, da intendersi composta dal concessionario, dal coniuge, i parenti e gli affini di cui all'artt. 74, 75, 76, e 77 del Codice civile, in linea retta e collaterale sino al sesto grado. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n.76 (Regolamentazione delle unioni civile tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).

2. Il diritto d'uso delle sepolture concesse ad associazione senza scopo di lucro o ente morale è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario alla data del decesso, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

3. La condizione di particolare benemerenza, ivi compresi rapporti di parentela o di amicizia nei confronti dei concessionari, va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolare della concessione.
4. L'estensione della sepoltura nei casi di benemerenza può essere concessa solo qualora la capienza residua sia sufficiente a garantire la futura collocazione delle salme degli aventi diritto.
5. Rimangono **tassativamente escluse** dal diritto all'uso della sepoltura le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
6. Con la concessione si conferisce ai privati o agli enti il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che, in quanto diritto della persona, non è commerciabile, né trasferibile per atti tra vivi o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto e determina la decadenza della concessione.

Articolo 55 (Manutenzione delle sepolture)

1. La manutenzione in buono stato di conservazione delle opere e dei manufatti costituenti le sepolture private spetta ai concessionari.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, inerente alla struttura portante ed alle coperture entro i confini definiti dall'atto di concessione, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse indispensabili od opportuni per motivi di decoro, di sicurezza, di igiene o tutela dei monumenti.
3. I resti di fiori, vasi, luci votive ed altri arredi saranno rimossi dagli addetti comunali qualora siano in evidente stato di abbandono.
4. Qualora venga omessa la manutenzione e la sepoltura appaia in evidente stato di abbandono, previa diffida a adempiere inviata al concessionario ovvero agli aventi diritto alla sepoltura, di cui all'art. 56, comma 1 punto b), il comune potrà procedere a dichiararne la decadenza ai sensi dell'art. 62, punti d), e).

Articolo 56 (Costruzione delle opere – Termini)

1. I lavori di costruzione relativi a edicole/cappelle/tombe funerarie di famiglia dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 24 mesi dalla data di rilascio della concessione, pena la decadenza;
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
3. I termini temporali di cui sopra potranno essere prorogati in caso di comprovate e motivate esigenze da parte dei concessionari.

Capo II – Divisione, subentri, rinunce

Articolo 57 (Divisione, Subentri)

1. Più concessionari non possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale, per sé e per i propri aventi causa del diritto di sepoltura. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza ai sensi degli articoli 21 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura in concessione, i discendenti e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio Servizi Cimiteriali entro dodici mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente il riconoscimento in successione della concessione sepolcrale in favore degli aventi diritto.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione duratura della sepoltura.
6. Nel caso di famiglia estinta, in caso di perpetuità della concessione o di concessione a tempo determinato, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura nella concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di estinzione della famiglia e conseguentemente alla decadenza della concessione.

Articolo 58 (Rinuncia di concessione)

1. La concessione è soggetta a rinuncia per traslazione e per estumulazione.
2. La rinuncia alla concessione non dà diritto ad alcun rimborso; gli spazi abbandonati e gli eventuali manufatti entrano nella disponibilità del Comune.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli, condizioni e permute e nulla è dovuto per rivestimenti marmorei, statue, alto o basso rilievi.

Capo III – Revoca, decadenza, estinzione

Articolo 59 (Revoca)

1. È facoltà dell'amministrazione revocare qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero, tutela della sicurezza dei

cittadini, tutela del patrimonio cimiteriale, gestione razionale degli spazi cimiteriali, a seguito di eventi eccezionali, calamità, tutela di opere di interesse storico artistico, soppressione del cimitero e comunque per motivi di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o fino al 10 febbraio 2067 nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto e la gestione delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova o ad un deposito provvisorio in attesa della realizzazione della nuova tomba da parte del concessionario.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo pretorio e all'albo del cimitero per la durata di 90 giorni.

Articolo 60 (Decadenza)

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro 60 giorni dalla relativa richiesta di seppellimento;
- b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d. quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;
- f. in caso di famiglia estinta;
- g. in caso di concessione scaduta.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nel caso previsto al punto d), è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 90 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, di nominativi ed indirizzi del concessionario o dei familiari e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente.

Nel caso di scadenza del termine previsto per il rinnovo della concessione, il concessionario uscente o gli aventi titolo sono obbligati a liberare il sepolcro dalle spoglie mortali presenti entro 90 giorni dalla data di dichiarazione della decadenza.

Articolo 61 (Adempimenti e provvedimenti conseguenti la decadenza)

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone la traslazione dei feretri, dei contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi (indecomposti), delle urne cinerarie, delle cassette resti ossei, rispettivamente in campo comune, cinerario Comune, ossario Comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

Articolo 62 (Estinzione)

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono per estumulazione e per soppressione del cimitero.

TITOLO VII – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Articolo 63 (Oggetto e modalità)

1. Il gestore del servizio di illuminazione votiva provvede alla realizzazione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva.
2. La richiesta di erogazione del servizio avviene mediante apposita istanza presentata all’Ufficio Servizi Cimiteriali o al gestore del servizio. L’erogazione avverrà previo pagamento delle spese di allaccio.
3. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all’anno di attivazione o di ripristino del servizio, il pagamento sarà dovuto in dodicesimi, computando come primo mese utile quello dell’attivazione del servizio.
4. L’abbonamento al servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell’utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. La rinuncia al servizio non comporta rimborsi.
5. Ove si accerti, su segnalazione dell’utente, il mancato o difettoso funzionamento dell’impianto, il gestore provvederà al ripristino del servizio nei tempi tecnici necessari.
6. Il gestore si riserva la facoltà di sospendere l’erogazione del servizio per eventuali riparazioni e modifiche agli impianti. Le interruzioni del servizio, dipendenti dai suddetti motivi o per cause di forza maggiore (sospensione della fornitura da parte dell’azienda distributrice, messa fuori uso momentaneo dei trasformatori e delle valvole, ecc.) non danno luogo a rimborso dei canoni o ad altra pretesa di sorta.
7. Il Comune non si assume responsabilità per eventuali interruzioni e danni che dovessero sospendere il servizio, compreso asporto di lampadine, causato da terzi.
8. In caso di mancato versamento del canone nei tempi indicati sull’avviso di pagamento, l’Ufficio Competente prima di procedere al distacco, provvederà a contattare l’utente, tramite sollecito telefonico o e-mail, laddove presenti in anagrafica. Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza, accertato il mancato pagamento del canone, si procederà al distacco della lampada votiva ed al recupero della somma dovuta, nelle forme coattive previste dalla legge. La mancata ricezione dello stesso, a causa di disguido postale o altro motivo, non esonera gli utenti dal versamento del canone in vigore. Il riallaccio avverrà successivamente al pagamento delle annualità pregresse oltre al versamento delle spese di allaccio
9. Le variazioni dei dati relativi all’utenza forniti al momento di stipula del contratto quali l’indirizzo al quale inviare il bollettino ed eventuali comunicazioni e l’intestatario del contratto a seguito di subentro,

devono essere comunicate all'Ufficio Servizi Cimiteriali.

10. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione del contratto e pagamento dei relativi canoni, il personale addetto provvederà immediatamente alla disabilitazione dell'impianto e alla denuncia all'A.G. del concessionario. La regolarizzazione della posizione avverrà con la stipula del contratto di allaccio e con il pagamento di tante annualità a partire dalla data di tumulazione calcolate applicando la tariffa in vigore al momento dell'accertamento dell'abuso.

11. È vietato ai titolari del contratto di illuminazione votiva modificare o manomettere l'impianto esistente.

TITOLO VIII – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

Articolo 64 (Libera concorrenza)

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie ed ordinarie, gli interessati dovranno avvalersi, a loro libera scelta, dell'opera di imprese accreditate presso il servizio cimiteriale.

Articolo 65 (Accreditamento e accesso ai cimiteri)

1. Per l'accesso ai cimiteri per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le Imprese dovranno ottenere l'accreditamento rilasciato dall'Ufficio Servizi Cimiteriali. A tal fine dovranno produrre apposita domanda corredata da: iscrizione alla C.C.I.A.A., dati anagrafici degli operatori che accederanno ai cimiteri, DURC e polizza assicurativa o fidejussione per eventuali danni provocati alle strutture cimiteriali o a persone di € 50.000,00.

2. L'accesso dovrà essere comunicato al Servizio Cimiteriale in orario d'ufficio 24 prima dell'ingresso tramite mail allegando la modulistica pubblicata sul sito Internet del Comune, indicando giorno e orario di esecuzione dei lavori, il nome degli operatori e la tomba/loculo su cui avverrà l'intervento. È onere della ditta accertarsi che nei pressi del cantiere non si svolgano funerali. Nel caso in cui nel giorno indicato la ditta non effettui l'intervento prenotato dovrà presentare una nuova comunicazione.

3. È vietato alle imprese entrare nei Cimiteri con furgoni e altri mezzi di larghezza superiore a 150 cm., solo in casi di effettiva urgenza e necessità potrà derogarsi a tale disposizione, previa autorizzazione da parte dell'Ufficio Cimiteriale. È vietata la sosta inoperosa nei vialetti tale da impedire il passaggio alle persone.

4. Durante il periodo di commemorazione dei defunti e della festa del cimitero è sospesa ogni attività non inherente alle sepolture nei cinque giorni precedenti la ricorrenza e nei tre giorni successivi alla stessa.

5. La violazione dei commi 2 e 4 comporta la sanzione amministrativa di € 200,00; la violazione del comma 3 comporta la sanzione amministrativa di € 50,00;

Articolo 66 (Divieto di svolgere attività commerciale)

È tassativamente vietato alle imprese edili e alle imprese di onoranze funebri svolgere all'interno del cimitero azione di accaparramento di lavori o servizi o svolgere attività comunque censurabili.

La violazione comporta la sanzione amministrativa di € 500,00;

Articolo 67 (Autorizzazioni / permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri)

1. I progetti di costruzione di sepolture private, monumenti e suppellettili a ricordo funebre sono approvati dal Comune in conformità alle previsioni del piano cimiteriale e alle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Le sepolture non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
4. Qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
5. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione e, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.

Articolo 68 (Responsabilità)

1. I concessionari delle sepolture sono, fatta salva la responsabilità dell'impresa esecutrice, responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

Articolo 69 (Recinzione aree – Materiali di scavo)

1. Nella costruzione di sepolture private, l'impresa incaricata deve recingere, a regola d'arte, l'area di cantiere, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate ed opportunamente smaltiti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
3. Ai rifiuti cimiteriali, comprese le terre di scavo, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179).
4. La violazione dell'articolo comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 500,00;

Articolo 70 (Circolazione e deposito di materiali)

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Comune. La sosta dei veicoli è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare i lavori.
2. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali ed utilizzare scale o attrezzature che non rispettano gli standard normativi di sicurezza.

3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc...
5. La violazione del comma 1 comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 100,00; la violazione del comma 2 e 4, comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 300,00;

Articolo 71 (Orario di lavoro)

1. Le ditte accreditate possono effettuare lavori all'interno dei cimiteri dal lunedì al venerdì durante l'orario di apertura, riducendo al minimo il disagio ai fruitori del Cimitero. L'Ufficio Servizi Cimiteriali può concedere deroghe in caso di necessità.
2. È vietato lavorare al di fuori degli orari prestabiliti, nei giorni festivi e in occasione della Commemorazione dei Defunti, salvo particolari ed eccezionali esigenze tecniche, riconosciute e autorizzate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali.
3. La violazione del comma 2 comporta inoltre la sanzione amministrativa di € 500,00;

TITOLO IX- SEPOLTURA ANIMALI D'AFFEZIONE NEI CIMITERI CITTADINI

Capo I – Disposizioni varie

Articolo 72 (Oggetto e finalità)

1. Come previsto dalla Legge Regionale Lombardia n.4/2019 e dal Regolamento Regionale Lombardia n.4/2022 per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, le ceneri dell'animale d'affezione possono essere tumulate, in teca separata, nello stesso loculo o celletta o cappella o tomba di famiglia del defunto.
2. La volontà del defunto o degli eredi è espressa mediante dichiarazione scritta da presentare al comune in cui si trova il cimitero di destinazione delle ceneri. Per animali d'affezione si intende ogni animale tenuto, o destinato a essere tenuto, dall'uomo per compagnia o per diletto, senza fini produttivi, di lavoro o alimentari, compresi gli animali che possono svolgere attività utili all'uomo.
3. La tumulazione dell'urna dell'animale d'affezione può avvenire o contestualmente alla tumulazione del defunto proprietario o in un momento successivo, mai preventivamente.
4. In attesa della tumulazione non è ammesso l'ingresso né il deposito presso il cimitero dell'urna contenente le ceneri dell'animale.
5. Sulla lapide o sulla tomba di famiglia è fatto divieto di esporre fotografie dell'animale d'affezione ivi tumulato o di riportare iscrizioni. È ammessa, invece, la raffigurazione (fotoceramica) del defunto insieme al suo animale.
6. La traslazione del defunto proprietario dell'animale comporterà anche lo spostamento di quest'ultimo, non potendo lo stesso permanere in un manufatto in cui non sia anche sepolto il suo proprietario. Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia traslato in altra sepoltura all'interno dei cimiteri cittadini e le ceneri dell'animale non possano più essere tumulate insieme al suo proprietario, le stesse dovranno essere ritirate dai parenti del defunto o da chi ha richiesto la sua estumulazione / traslazione. In assenza del parente o di chi ne ha richiesto l'estumulazione o traslazione, le ceneri dell'animale saranno smaltite a cura di A.S.M. I.S.A.
7. Non sono ammessi il conferimento delle ceneri dell'animale nel cinerario comune o nell'ossario comune e la dispersione delle ceneri dell'animale all'interno dei cimiteri.
8. La violazione del presente articolo comporta la sanzione amministrativa di € 300,00.

Articolo 73 (Autorizzazioni)

1. Al fine di ottenere il permesso alla tumulazione dell'animale d'affezione occorre presentare:
 - a) Istanza per ottenere la tumulazione delle ceneri dell'animale di affezione nello stesso manufatto di sepoltura del suo defunto proprietario, presentata da uno degli eredi con dichiarazione e presa d'atto delle condizioni necessarie. La richiesta dovrà essere prodotta sull'apposito modulo, completo di marca da bollo.
 - b) Certificato di avvenuta cremazione dell'animale, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del Regolamento CE n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario (art. 6 Legge Regionale n. 20 del 21/10/2022 Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagnia).
 - c) Assensi necessari per procedere alla tumulazione nel manufatto di destinazione, in analogia a quanto previsto per la tumulazione di un defunto.
 - d) Altra documentazione necessaria per l'operazione cimiteriale, in analogia a quella già in uso per la tumulazione di un defunto.

Articolo 74 (Estumulazione animali d'affezione)

1. L'estumulazione dell'animale di affezione potrà avvenire per traslazione del proprietario **all'interno** dei cimiteri cittadini, con contestuale spostamento anche dell'animale di affezione nella medesima sepoltura di destinazione. In tali casi dovrà essere acquisita:
 - a) la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto e la sua tumulazione nella nuova destinazione;
 - b) la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione e la documentazione occorrente per la tumulazione nella nuova sepoltura di destinazione del suo proprietario;
2. L'estumulazione dell'animale di affezione potrà avvenire per traslazione del proprietario **al di fuori** dei cimiteri cittadini, con contestuale spostamento anche dell'animale di affezione nella medesima sepoltura di destinazione. In tali casi dovrà essere acquisita:
 - a) la documentazione prevista per l'estumulazione del defunto, con indicazione della nuova destinazione individuata al di fuori dei cimiteri cittadini;
 - b) la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente sia di ritirare la cassetta contenente le sue ceneri contestualmente al ritiro del feretro/cassettina/urna del defunto/proprietario che di liberare spazio per l'accesso di un altro defunto nel manufatto ove è tumulato il proprietario dell'animale di affezione.
3. Nei casi in cui l'estumulazione dell'animale da affezione sia finalizzata all'inserimento del coniuge o di altro avente diritto alla sepoltura dovranno essere acquisite:

- a) la richiesta di estumulazione dell'animale d'affezione con impegno del richiedente a ritirare la cassetta contenente le sue ceneri quale adempimento obbligatorio e preventivo alla tumulazione del successivo defunto;
- b) la documentazione prevista per la tumulazione del defunto.

4. L'estumulazione del defunto **non potrà essere autorizzata** qualora non sia preventivamente definita anche la destinazione dell'animale di affezione di cui il defunto era proprietario. Se per qualsiasi ragione l'operazione di tumulazione dovesse essere rinviata, l'urna dovrà esser riconsegnata al cittadino, non essendo ammesso il suo deposito nel cimitero.

Articolo 75 (Registrazione e caratteristiche dell'urna)

- 1. La presenza dell'animale d'affezione deve essere riportata nei registri cimiteriali.
- 2. L'urna contenente le ceneri dell'animale d'affezione, sigillata, dovrà essere provvista di una targa riportante il tipo e il nome dell'animale, la data di cremazione e l'eventuale numero identificativo del suo microchip.

Articolo 76 (Tariffe)

- 1. Alle pratiche di tumulazione e traslazione dell'animale di affezione si applicano, per analogia, le tariffe previste per la movimentazione di un defunto in stato ceneri.

TITOLO X - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I – Disposizioni varie

Articolo 77 (Registro delle sepolture)

1. Il Comune redige secondo le modalità previste dal regolamento regionale ed ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.

Articolo 78 (Obblighi per gli operatori cimiteriali)

1. Chi opera all'interno dei cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) adottare un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo e utilizzare i D.P.I. (se prescritti);
 - c) portare una targhetta identificativa che riporti: identificativo della ditta per la quale sta lavorando e nome con iniziale del cognome ovvero numero di matricola;
 - d) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
 - e) La violazione dell'articolo comporta la sanzione amministrativa di € 25,00 con responsabilità dell'impresa;

Articolo 79 (Sanzioni)

1. In caso di recidiva l'ammontare delle penali è raddoppiato.
2. L'infrazione verrà contestata per iscritto a mezzo pec dal Responsabile del Servizio Cimiteriale; il contravventore potrà controdedurre nel termine di 10 gg., scaduto il quale il Responsabile, qualora non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare con propria determinazione la sanzione.

Articolo 80 (Diffida a adempiere)

1. In caso di inadempimento contrattuale o comunque in caso di violazioni del presente regolamento, il Responsabile del servizio cimiteriale, procederà ai sensi degli artt. 1453 -1454 c.c.
2. In caso di risoluzione la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale/indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Capo II – Norme transitorie e disposizioni finali

Articolo 81 (Cautele)

1. Chi domanda un servizio od una concessione o l'apposizione di monumenti funebri o la costruzione di edicole, esumazioni / estumulazioni / cremazioni, etc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari di diritti e col loro preventivo consenso.
2. Ai fini del presente regolamento, si considerano familiari i coniugi, nonché le parti di unioni civili e le persone conviventi secondo le disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), i famigliari fino al 6° grado ed i tutori di minori o di persone interdette.
3. Le caratteristiche strutturali di cui all'allegato IV del regolamento regionale si applicano anche agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento limitatamente agli interventi che comportino ampliamento dei locali.

Articolo 82 (Regolarizzazione situazioni pregresse)

1. La domanda di riconoscimento della sussistenza di diritti di concessioni, per le quali non risultò essere stato stipulato il relativo atto di concessione e tale atto non risulti agli atti del Comune né possa essere prodotto in originale da chi vi abbia interesse, deve essere integrata da opportuna documentazione che ne provi l'esistenza.
2. Ove il fatto risulti comprovato, il Dirigente Responsabile del Servizio ne dà atto con proprio provvedimento, che viene comunicato ai richiedenti ed agli altri eventuali soggetti interessati e il cui originale viene conservato tra gli atti relativi alla concessione.
3. Qualora il fatto non risulti altrimenti comprovato il richiedente dovrà procedere alla stipula di atto di concessione la cui scadenza decorrerà dalla data di sepoltura, nel caso di tomba con più sepolture dalla sepoltura, più vecchia.

Articolo 83 (Regolarizzazione accreditamento imprese)

Le imprese che operano all'interno dei cimiteri hanno 3 mesi di tempo dall'entrata in vigore del presente regolamento per ottemperare a quanto previsto dall'art. 65.